



COMUNE DI COLLE BRIANZA

Provincia di Lecco

Piazza Roma n.4 – C.A.P. 23886 – Tel.039.9260014 – Fax:039.9260584

info@comune.collebrianza.lc.it



IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ANNO 2011

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 27.04.2011, ha confermato le aliquote e le detrazioni ICI per l'anno 2011, come di seguito meglio specificato:

ALIQUOTA ORDINARIA del 7,0 per mille

da applicarsi ai **fabbricati diversi da quelli adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo;**

ALIQUOTA MINIMA del 4 per mille

per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai **fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese** che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

ALIQUOTA del 7,0 per mille

da applicarsi alle **aree fabbricabili;**

ALIQUOTA del 6,2 per mille

da applicarsi ai **fabbricati aventi categoria catastale A1** abitazione di tipo signorile, **A8** abitazioni in ville e **A9** castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici **adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo e sue pertinenze;**

DETRAZIONE di €103,30 spettante per l'abitazione principale di cui sopra

In relazione al disposto dell'art.1 del D. L. 93/2008:

- **E' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché le relative pertinenze .**
- Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D. Lgs. 504/1992 e successive modificazioni, nonché quelle ad essa assimilate dal comune con regolamento vigente alla data del 29 maggio 2008, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art.8, commi 2 e 3, del citato D. Lgs. 504/92.
- L'esenzione si applica anche a:
 - a) unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - b) alloggi regolarmente assegnati in locazione abitativa dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;
 - c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate o totalmente utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti.
 - d) Le abitazioni concesse in uso gratuito con scrittura privata a parenti in linea retta entro il primo grado, *da comprovarsi mediante autocertificazione da presentare all'Ufficio.*

N.B.: L'imposta può essere calcolata anche collegandosi al sito comunale www.comune.collebrianza.lc.it.

VERSAMENTI

Il versamento può essere effettuato mediante:

- bollettini di conto corrente postale n. **89057038**, intestato a "**CRESET Servizi Territoriali SpA – Versamenti ICI – LECCO**", presso qualsiasi Ufficio Postale;
- mod. F24.

N.B. : I contribuenti riceveranno i bollettini di C/C postale direttamente al proprio domicilio oppure potranno ritirare gli stessi presso l'Ufficio Tributi.

L'imposta può essere versata:

- a) in due rate, di cui una in ACCONTO, **entro il 16 giugno 2011** per un importo pari al 50% dell'imposta determinata in base ad aliquote e detrazione dell'anno precedente, ed una a SALDO, **entro il 16 dicembre 2011**, calcolata con aliquote e detrazioni dell'anno in corso;
- b) in un'unica soluzione A SALDO, **entro il 16 giugno 2011**, utilizzando aliquote e detrazioni in vigore nell'anno di riferimento;

L'importo totale deve essere arrotondato all'Euro ossia fino a € 0,49 per difetto, da € 0,50 per eccesso.

In caso di tardivo versamento, anche di un solo giorno rispetto alle scadenze sopra indicate, il contribuente deve applicare il RAVVEDIMENTO OPEROSO, altrimenti è soggetto all'applicazione della sanzione prevista dall'art.13 del D. Lgs. 471/97.

Il versamento NON È DOVUTO se l'importo annuo dell'imposta è inferiore a €10,33.

DICHIARAZIONE

La dichiarazione deve essere presentata per gli immobili che:

1. godono di una riduzione dell'imposta. Le riduzioni vanno dichiarate sia quando si acquista che quando si perde il relativo diritto.
2. sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il Modello Unico Informatico;
3. Quando il Comune non può acquisire dalla banca dati catastale le informazioni necessarie ai fini del pagamento dell'imposta (ad esempio: un area fabbricabile ha mutato di valore rispetto a quello dichiarato in origine; terreni che da agricoli sono divenuti fabbricabili e viceversa; l'area è divenuta edificabile in seguito a demolizione di fabbricato; l'immobile è stato oggetto di vendita all'asta giudiziaria, nell'ambito di procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa; ecc.)

La dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della Dichiarazione dei Redditi dell'anno 2010 all'Ufficio Tributi del Comune in cui sono ubicati gli immobili, tramite consegna a mano o per raccomandata senza ricevuta di ritorno, utilizzando modelli ministeriali.

Per informazioni più dettagliate e ritiro di modulistica il personale dell'Ufficio Tributi è disponibile al n. telefonico 039.9260014- int. 2 oppure nel seguente orario di apertura:

LUNEDI'
dalle 14,30 alle 15,30

MARTEDI', GIOVEDI' e VENERDI'
dalle 10,00 alle 12,00